

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO **(ex art. 6 c. 4 del D.lgs 175/2016)**

La società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co. 1, lett. M) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica") è tenuta – ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016 – a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- Uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016);
- La relazione sul monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale.

La relazione è stata predisposta in conformità alle raccomandazioni del CNDCEC.

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale

intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del 31.03.2021 che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: “*la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività*”.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per*

quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”;

- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- riclassificazione del bilancio di esercizio;
- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;

La valutazione è stata effettuata attraverso la riclassificazione dei Bilanci di esercizio riferiti alle annualità 2018, 2019 e 2020: lo Stato Patrimoniale è stato riclassificato con metodo Funzionale, mentre il Conto economico con il metodo del Valore Aggiunto. In seguito si è proceduto al calcolo degli indici, margini e indicatori di bilancio maggiormente significativi.

Attraverso la presentazione di tali indicatori vengono sottolineate le informazioni utili ai fini della valutazione delle dinamiche gestionali della società così come richiesto dall'art. 14 del D.lgs 175/2016 e, nel caso si verificasse necessario, verrebbero sottolineati eventuali indicatori di una potenziale crisi aziendale. In tal caso il D.lgs 175/2016 prevede che l'organo di vertice della società a controllo pubblico adotti, senza nessun indugio, i provvedimenti che si rendono necessari per arrestare l'aggravamento della crisi e per circoscriverne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

Al fine di compiere un'analisi meticolosa ogni indice, margine o indicatore calcolato viene paragonato al relativo valore soglia d'allarme. Per “valori soglia di allarme” si intende una situazione di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento, tale da generare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società. Il superamento di un valore soglia non implica necessariamente una situazione di allarme, ma semplicemente la necessità di effettuare un approfondimento sulle motivazioni che hanno portato al superamento e alle possibili conseguenze che possono derivarne.

Lo studio in questione è stato svolto al fine di comprendere il futuro dell'azienda e la sua evoluzione economica e finanziaria, in modo di garantire la maggior trasparenza possibile proponendo una valutazione del rischio di crisi aziendale.

2.1 La riclassificazione del bilancio di esercizio

Di seguito vengono riportati i bilanci di esercizio 2018, 2019 e 2020 riclassificati.

Stato Patrimoniale

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Impieghi			
1 - Immobilizzazioni Materiali	4.260.624	3.087.590	3.963.134
2 - Immobilizzazioni Finanziarie	0	1.000	1.000
3 - Immobilizzazioni Immateriali	1.440.286	1.392.395	1.372.830
A - Attivo Fisso Netto (1 + 2 + 3 + 4)	5.700.910	4.480.985	5.336.964
5.1 - Crediti Clienti	1.604.166	1.653.061	2.333.489
5.2 - Debiti Fornitori	-2.409.907	-2.794.673	-2.800.015
5.3 - Rimanenze	98.534	48.590	93.000
5 - Capitale Circolante Caratteristico	-707.207	-1.093.022	-373.526
6.1 - Altri Crediti	1.757.540	2.347.571	2.622.170
6.3 - Altri Debiti	-1.632.740	-2.036.975	-1.882.268
6 - Capitale (Circolante) Non Caratteristico	124.800	310.596	739.902
B - Capitale Circolante Netto (5 + 6)	-582.407	-782.426	366.376
7 - Fondi	-625.619	-842.970	-1.062.842
C - Capitale Investito Netto (A + B + 7)	4.492.884	2.855.589	4.640.498
Fonti			
8 - Capitale Sociale	2.008.000	2.009.000	3.019.000
9 - Riserve e Surplus	517.762	538.328	547.328
10 - Utile/Perdita Esercizio	330.834	372.783	134.072
11 - Utile Esercizi Precedenti	555.590	869.424	1.223.182
D - Patrimonio Netto (8 + 9 + 10 + 11)	3.412.186	3.789.535	4.923.582
12 - Finanziamenti Medio/Lungo Termine	1.975.194	345.784	11.260.541
13 - Finanziamenti Breve Termine	1.589.816	1.642.905	2.082.761
E - Totale Debiti Finanziari (12 + 13)	3.565.010	1.988.689	13.343.302
14 - Liquidità	-2.484.311	-2.922.635	-13.626.386
F - PFN (E + 14)	1.080.699	-933.946	-283.084
G - Totale Fonti (D + F)	4.492.885	2.855.589	4.640.498

Conto Economico

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
A – Valore della Produzione	23.730.074	25.784.708	25.140.193
1.1 - Acquisti	-6.535.906	-6.538.515	-6.419.692
1.2 - Variazione Rimanenze	42.502	-49.944	44.410
1 - Consumi	-6.493.404	-6.588.459	-6.375.282
B - Valore Aggiunto su Consumi (A + 1)	17.236.670	19.196.249	18.764.911
C.1 - Servizi	-4.113.639	-5.545.819	-5.432.864
C.2 - Godimento Beni di Terzi	-450.669	-970.767	-1.094.202
C.3 - Personale	-10.133.526	-9.976.511	-10.286.223
C - Totale Costi Operativi (C.1+C.2+C.3)	-14.697.834	-16.493.097	-16.813.289
X - Altra Gestione Operativa	-221.787	-201.550	-138.550
D - Margine Operativo Lordo(EBITDA) (B+C+X)	2.317.049	2.501.602	1.813.072
4.1 - Ammortamenti	-1.668.722	-1.771.100	-1.491.036
4.2 - Accantonamenti	0	-13.191	-7.000
4.3 - Svalutazioni	-60.108	-121.100	-7.500
E - Margine Operativo Netto (EBIT) (D + 4.1 + 4.2 + 4.3)	588.219	596.211	307.536
4.4 - Saldo Oneri/Ricavi Diversi di Gestione	0	0	0
E1 - Utile Ante Gestione Finanziaria e Straordinaria (E + 4.4)	588.219	596.211	307.536
5 - Gestione Finanziaria	-118.148	-62.143	-75.992
E2 - Utile Corrente (E1 + 5)	470.071	534.068	231.544
6 - Gestione Straordinaria			0
F - Reddito Ante Imposte (EBT) (E2 + 6)	470.071	534.068	231.544
7 - Imposte	-139.237	161.287	-97.472
G - Reddito Netto (F + 7)	330.834	372.783	134.072

2.2 Analisi del Conto Economico

Il Conto Economico è stato riclassificato con il metodo del Valore Aggiunto. I costi sono stati riclassificati secondo la loro natura e sono stati suddivisi tra costi interni ed esterni all'azienda.

Il Valore della Produzione indica il risultato derivante dalla reale attività caratteristica dell'azienda, ovvero dalla bontà del *business* come opera imprenditoriale senza le variazioni derivanti da fattori esterni o di

gestione aziendale. A riguardo, la società ha prodotto risultati in linea con il precedente esercizio poiché da bilancio risulta un decremento dei ricavi ammontante a euro 644.515,00 (-2,49%) rispetto al precedente esercizio, ma anche un decremento dei consumi operativi di euro 213.177 (-3,23%). Il Valore aggiunto su Consumi è il primo risultato della riclassificazione del Conto Economico che segnala l'ammontare residuo a disposizione dell'azienda per remunerare i fattori produttivi interni. Il Valore Aggiunto deriva dalla differenza tra il ricavi e ed i fattori esterni che direttamente entrano a far parte dell'aspetto operativo e risulta in decremento di euro 431.338,00 (-2,24%) rispetto al 2019.

In seguito vengono inseriti i costi interni direttamente collegati all'aspetto operativo andando a calcolare il Margine Operativo Lordo (MOL). Questo può essere considerato un primo indicatore di risultato operativo e, se rapportato al fatturato, indica in maniera indicativa la capacità dell'azienda di autofinanziarsi tramite la produzione di liquidità derivante dall'attività operativa. Il MOL risulta in diminuzione rispetto a quello 2019 di euro 688.530,00 (-27,52%), ma il suo risultato risulta comunque positivo.

Il MOL al netto di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti genera il Margine Operativo Netto (o Reddito Operativo), il quale esprime la redditività che l'azienda è in grado di conseguire esclusivamente tramite l'attività caratteristica, ossia senza considerare gli effetti della gestione finanziaria, straordinaria e fiscale. È un indicatore in grado di sintetizzare le reali potenzialità dell'attività svolta dall'azienda. Il Margine Operativo Netto risulta positivo (+307.536), ma inferiore a quello dell'esercizio precedente di euro 288.675,00 (-48,41%)..

Infine, si evidenzia un utile d'esercizio di euro 134.072, in diminuzione rispetto all'utile di esercizio del 2019, ma un risultato in ogni caso positivo.

Una volta presentati i risultati ottenuti attraverso la riclassificazione del Conto Economico procediamo all'analisi dei principali indici di bilancio e alla loro comparazione con i valori soglia di allarme.

Indicatori di redditività	2018	2019	2020	Val. Soglia	Risultato
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	9,76 %	9,70%	7,21 %	< 4 %	✓
Redditività delle Vendite (ROS)	2,54 %	2,42%	1,27 %	< 1%	✓
Redditività del Capitale Investito (ROI)	13,09 %	5,20%	1,34 %	< 3%	X
Redditività del Capitale Netto (ROE)	10,74 %	9,84%	2,72 %	< 2 %	✓
Oneri Finanziari/EBITDA	5,80%	2,48%	4,19%	> 80%	✓
Oneri Finanziari/Ricavi	0,57%	0,24%	0,30%	> 5%	✓

L'unico indicatore di redditività al di sotto della soglia risulta essere il ROI. Tuttavia, alla luce dell'andamento della società, il risultato del singolo indicatore non desta preoccupazione.

2.3 Analisi dello Stato patrimoniale

È stata effettuata una riclassificazione Funzionale dello Stato Patrimoniale. Gli impieghi sono stati riallocati secondo il loro utilizzo, ovvero se impiegati nell'attività principale inseriti tra gli investimenti caratteristici, mentre in caso contrario inseriti tra gli investimenti extra-caratteristici.

Il Capitale Circolante Caratteristico e le variazioni che esso registra nel tempo vengono spesso utilizzati per verificare la bontà del ciclo monetario della gestione caratteristica. Le imprese che riescono ad incassare crediti commerciali prima di dover pagare i fornitori sono in grado di ridurre al massimo l'assorbimento di liquidità nell'attività caratteristica e quindi di liberarne altrettanta per impieghi in altri ambiti gestionali. La situazione inversa, invece, per un'azienda che si trova in una situazione di volumi di vendita crescenti, implica la necessità di approvvigionarsi di liquidità presso terzi affrontando, di conseguenza, un maggior costo di mantenimento dato dal tasso di interesse. Nello specifico, nella situazione in analisi, il capitale circolante caratteristico risulta negativo, ma in netta crescita rispetto al 2019 (+719.496). Tenendo in considerazione l'evoluzione dello stesso nel tempo e il settore in cui la società opera, i risultati appaiono decisamente incoraggianti.

I crediti presenti negli Impieghi possono essere suddivisi tra crediti v/clienti (che vanno a formare la situazione patrimoniale Caratteristica) e i crediti v/controllanti, tributari e v/altri (che vanno a formare la situazione patrimoniale Non Caratteristica). In definitiva si evidenzia un risultato stabile della situazione creditoria con una leggera diminuzione ammontante ad euro 87.561.

Le Fonti di finanziamento sono suddivise in relazione al tipo di investimento per le quali sono state utilizzate (Caratteristico e Extra-Caratteristico). I debiti presenti nel bilancio in oggetto sono di tre tipologie: debiti nei confronti dei fornitori, che concorrono alla determinazione del capitale circolante caratteristico, gli Altri Debiti che concorrono alla determinazione del Capitale Circolante non Caratteristico e i debiti nei confronti delle banche, che sono stati necessari per il cospicuo investimento in immobilizzazioni avvenuto nel 2016 e per un ulteriore finanziamento ottenuto nel 2020. Il saldo debitorio complessivo, alla luce del finanziamento bancario 2020, risulta ampiamente maggiore, ma senza destare preoccupazione in quanto la società, d'altra parte, risulta essere molto più liquida.

Di seguito vengono riportati gli indicatori patrimoniali oggetto di analisi.

Indicatori patrimoniali	2018	2019	2020	Val.Soglia	Risultato
Copertura Immobilizzazioni	0,60	0,85	3,03	< 0,70	✓
Patrimonio Netto/Cap. Sociale	169,93%	188,63%	163,08 %	< 30%	✓

Patrimonio Netto/Tot. Attivo	29,30%	33,08%	20,50 %	< 10 %	✓
Leva Finanziaria	1,04	0,52	3,87	> 4	✓
Indebitamento Globale	2,41	1,80	3,65	> 8	✓
Indice di liquidità	1,05	1,07	2,02	< 0,50	✓

Come appare dalla tabella tutti gli indicatori patrimoniali appaiono superiori al Valore di Soglia di allarme.

2.4 Analisi delle performance

Si conclude l'analisi finanziaria con alcuni indicatori delle performance che si reputano fondamentali per poter esprimere un giudizio conclusivo.

Indicatori delle performance	2018	2019	2020	Val. Soglia	Risultato
Debiti finanziari/Ricavi	15,02%	7,71%	53,07%	> 50 %	X
Oneri Finanziari/Debiti Finanziari	3,09%	4,42%	0,57 %	> 7%	✓
Indice di Autofinanziamento	0,31	0,63	0,65	< 0,10	✓
Debt Service Coverage Ratio	1,02	1,55	0,87	< 0,80	✓

Alla luce dell'indebitamento, risultato necessario per l'acquisto dei mezzi necessari per svolgere il servizio di igiene urbana, si è reputato opportuno approfondire l'analisi basata sugli indicatori di indebitamento. A tal riguardo il rapporto Debiti finanziari/Ricavi risulta leggermente sopra la soglia a causa del cospicuo finanziamento acceso nel 2020 dalla società. Tuttavia il rapporto Oneri finanziari/Debiti finanziari risultata ampiamente lontano dal livello di soglia di allarme.

Tra gli strumenti prioritari di indagine prospettica, l'indicatore più significativo è il Debt Service Coverage Ratio (DSCR), che rapporta i flussi liberi al servizio del debito con il debito finanziario che da essi deve essere servito. Laddove il DSCR risulti superiore a 1 è indicatore di equilibrio finanziario. Nella nostra analisi il DSCR risulta essere 0,80 ossia inferiore a 1 ma comunque maggiore del livello di soglia d'allarme.

L'indice di autofinanziamento è dato dal rapporto tra utili non distribuiti e Capitale Investito Netto, anche in questo caso l'indicatore appare in crescita ed è sopra al valore soglia.

3 Monitoraggio Periodico

L'organo amministrativo provvederà ad aggiornare periodicamente il documento in oggetto, impegnandosi a riesaminare la propria valutazione ogni qualvolta si verifichi un evento particolarmente significativo.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SUL MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2018.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo con deliberazione in data 31/03/2021, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2020, sono di seguito evidenziate.

1 La Compagine Sociale

Alla data di presentazione della relazione in oggetto la società Amaie Energia e Servizi S.r.l. presenta un Capitale Sociale interamente versato di euro 2.009.000,00 come di seguito distribuito:

- Amaie S.p.a. per nominali euro 1.990.000,00
- Comune di Riva Ligure per nominali euro 10.000,00
- Comune di Santo Stefano al Mare per nominali euro 2.000,00
- Comune di San Lorenzo al Mare per nominali euro 3.000,00
- Comune di Costarainera per nominali euro 1.000,00
- Comune di Dolcedo per nominali euro 1.000,00
- Comune di Cipressa per nominali euro 1.000,00
- Comune di Prelà per nominali euro 1.000,00
- Comune di Taggia per nominali euro 10.000
- Finanziaria ligure Per Lo Sviluppo Economico per nominali euro 250.000

2 Organo Amministrativo

L'organo amministrativo è costituito da C.d.A. ed è composto da:

- Gorlero Andrea, Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato con atto del 12/01/2021 fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2020;

- Ramoino Tiziana, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato con atto del 12/01/2021 fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2020;
- Fera Antonio, Consigliere, nominato con atto del 12/01/2021 fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2020.

3 Organo di controllo e revisione

L'organo di controllo è costituito dal Sindaco Unico Leuzzi Marco, nominato con atto del 21/01/2019 ed in carica fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2021.

L'attività esterna di Revisione Legale è affidata alla società Crowe AS S.p.a. nominata con atto del 29/04/2019 ed in carica fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2021

4 Il Personale

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2019 è la seguente

NUMERO MEDIO DIPENDENTI RIPARTITI PER CATEGORIA				
	Dirigenti	Impiegati	Operai	Totale dipendenti
Numero medio	2	26	191	219

CONCLUSIONI

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex D.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere. In definitiva, come appare dall'analisi effettuata, non c'è alcun segnale che possa far pensare alla possibilità di una crisi aziendale. I margini della gestione caratteristica appaiono capienti per compensare i costi extracaratteristici e le spese necessarie per il rimborso dei debiti verso le banche necessari per l'avvio dell'attività. Ci si auspica che nel 2021 continui la crescita che l'impresa ha mostrato negli esercizi analizzati.